Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Venerdì, 25 marzo** — **Numero 71**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I - Leggi e Decreti

REGIO DECRETO 6 febbraio 1921, n. 233, che fissa gli stipendi ed assegni spettanti al personale insegnante, amministrativo e subalterno del R. Istituto Orientale di Napoli.

Il numero 233 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 800, ed i RR. decreti 8 settembre 1913, nn. 1165 e 1166 relativi al riordinamento del R. Istituto Orientale di Napoli;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1971;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi e gli assegni spettanti al personale insegnante ed a quello amministrativo e subalterno del R. Istituto Orientale di Napoli sono stabiliti in conformità alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto.

Art. 2.

L'indennità che può essere concessa agli assistenti indigeni a' sensi dell'art. 4, n. 3 del Regio decreto 8 settembre 1913, n. 1165 è elevata, in occasione di nuova nomina, da L. 1200 a L. 2000.

L'indennità annua spettante al direttore degli studi è fissata in L. 2000.

Art 3

La decorrenza dei nuovi stipendi ed assegni ha luogo dal 1° maggio 1919.

Per gli altri provvedimenti contenuti nei decreti legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739, la decorrenza è dal 1° dicembre 1919.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e in quello dell'Istituto orientale di Napoli le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella A.

Personale insegnante.

A) — Professori titolari.

Stipendio iniziale L. 9000.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L 9750 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 10,500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 11,250 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 12,000 al compimento del 20° anno di grado.

B) — Professori incaricati.

Gli incaricati sono retribuiti con un assegno annuo di L. 7000, se l'incarico riguarda l'insegnamento delle lingue complementari europee l'assegno annuo è fissato in L. 5000, semprechè nell'uno e nell'altro caso gli incaricati non abbiano altro ufficio pubblico retribuito.

Per gli incarichi affidati ai professori ufficiali od altre persone che abbiano altro pubblico ufficio retribuito, è corrisposta una indennità di L. 30 per ogni lezione effettivamente impartita, indennità che per ogni singolo incarico non può superare le lire 3000 annue.

C) — Assistenti indigeni.

È loro corrisposto un assegno annuo di L. 5000 elevabile a L. 6600 qualora siano confermati, mediante quattro aumenti quinquennali di lire 400 ciascuno. L'assegno *ad personam* di cui all'art. 4, n. 3 del R. decreto 8 settembre 1913, n. 1165, è elevato a L. 2000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
ROSSI.

Tabella B.

Personale amministrativo.

Segretario.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 24° anno.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 29° anno.

Ragioniere.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 650 dopo 4 anni, L. 7050 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 650 dopo 4 anni, L. 7700 al compimento del 23° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Applicato.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimeto del 12° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 32° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L 6200 al compimento del 36° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
ROSSI.

Tabella C.

Personale subalterno.

Usciere.

Stipendio iniziale L. 2800.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3200 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3400 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3700 al compimento del 16° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 20° anno.

Bidello ed inserviente.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
ROSSI.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1921, n. 269, che aumenta, per il corrente esercizio finanziario, le indennità per spese di ufficio agli ingegneri capi dei distretti minerari del Regno.

Il numero 269 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale del 5 gennaio 1919, n 24 con cui furono stabilite le indennità annue per le spese degli uffici provinciali delle miniere;

Considerata l'equità a causa della maggiore spesa necessaria per il pagamento dei fitti, per il riscaldamento dei locali, illuminazione, acquisto di oggetti di cancelleria, compensi al personale di servizio, ecc., cui devono provvedere gli ingegneri capi degli uffici provinciali delle miniere, di aumentare almeno temporaneamente le indennità relative;

Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 21, col quale è stata concessa una maggiore assegnazione sul capitolo 72 del bilancio passivo del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1920-921 riguardante le indennità di cui sopra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le indennità per le spese degli Uffici provinciali delle miniere stabilite col decreto Luogotenenziale del 5 gennaio 1919, n. 24, sono per il corrente esercizio finanziario aumentate in conformità dell'annesso quadro, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

QUADRO.

Numero d'ordine	Sede degli uffici provinciali delle miniere	Quota di aumento di indennità per l'esercizio finanziario 1920-1921
1	Bologna	1300
2	Caltanissetta	2500
3	Carrara	1000
4	Firenze	1500
5	Iglesias	700
6	Milano	2400
7	Napoli	1200
8	Padova	1400
9	Roma	1000
10	Torino	2500
		15500

Roma, 27 febbraio 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura
MICHELI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1921, n. 244, che stabilisce un soprassoldo giornaliero pei sottufficiali e militari del corpo R. equipaggi addetti al servizio di carico, stivamento e scarico sulle navi requisite o noleggiate adibite al trasporto di carbone fossile.

Il numero 244 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo e i successivi decreti che lo modificano;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali ed ai militari del corpo R. equipaggi che direttamente contribuiscono alle operazioni di carico, stivamento e scarico sulle navi requisite o noleggiate adibite al trasporto di carbone fossile o di qualsiasi altro materiale spetta, per ogni giornata in cui si esegue il lavoro, un soprassoldo giornaliero di lire una per i sottufficiali e di lire 0,60 per i sottocapi e comuni.

Art. 2.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 31 ottobre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 26 dicembre 1920, n. 1966, che sospende, per l'anno 1921, il bando degli esami di abilitazione all'insegnamento della computisteria nelle scuole tecniche e normali.

Il numero 1966 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 8 luglio 1888, n. 5678, col quale venne approvato il regolamento generale per gli esami di abilitazione all'insegnamento di alcune materie nelle scuole medie e normali;

Ritenuto che è allo studio presso i competenti corpi consultivi una riforma di tutti gli ordinamenti relativi ai titoli di abilitazione all'insegnamento nelle predette scuole medie e normali ed in particolare all'insegnamento della computisteria e che appare opportuno quindi sospendere il bando degli esami di abilitazione concernenti la detta disciplina;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È sospeso per l'anno 1921 il bando degli esami di abilitazione all'insegnamento della computisteria nelle scuole tecniche e normali previsto dall'art. 18 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1888, n. 5678.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 26 dicembre 1920, n. 1967, che sospende per l'anno 1921 gli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere presso gli Istituti di istruzione superiore.

Il numero 1967 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 del regolamento approvato con Nostro decreto 16 aprile 1908, n. 210, modificato con Nostro decreto 3 dicembre 1914, n. 1496;

Considerata la opportunità di sospendere per l'anno 1921 la sessione di esami da tenersi presso gli Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere in attesa di riforme;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La sessione annuale di esami per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere da tenersi presso gli Istituti di istruzione superiore a norma dell'art. 6 del regolamento approvato con Nostro decreto 16 aprile 1908, n. 210 modificato con Nostro decreto 3 dicembre 1914, numero 1496, non sarà bandito per l'anno 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 241. Regio decreto 20 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio cooperativo di produzione e lavoro fra muratori e braccianti del novarese, con sede in Novara, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 242. Regio decreto 20 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene modificato l'art. 32 dello statuto del Consorzio Federazione laziale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Roma, approvato con R. decreto 21 marzo 1920, n. 433.

N. 243. Regio decreto 24 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene stabilito il saggio dell'interesse sui prestiti contro pegno previsto dall'art. 41 del vigente statuto organico del Monte di pietà di Genova.

N. 249. Regio decreto 20 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Adernò in provincia di Catania, è autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 20 a quintale sulla carta da scrivere; di L. 15 sulla carta da imballaggio e di L. 10 sugli oggetti di vetro di qualunque genere e sull'amido.